

REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/91 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 1991
relativo alla sospensione del rilascio dei titoli di importazione di animali vivi
della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che, nel quadro del regime d'importazione applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il Consiglio ha stabilito un bilancio estimativo di 198 000 capi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991; che tale bilancio riflette le capacità di assorbimento del mercato comunitario tenendo conto del livello medio delle importazioni effettuate negli anni scorsi e di tutti i parametri che incidono sul prevedibile andamento del mercato nel settore delle carni bovine, tra i quali i quantitativi importati oltre a quelli contemplati dal bilancio;

considerando che le importazioni di animali vivi della specie bovina sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁴⁾;

considerando che i titoli di importazione rilasciati fino al 16 aprile 1991 per i vitelli di peso non superiore a 220 chilogrammi, le cui importazioni non rientrano nel bilancio estimativo, rappresentano 230 000 capi circa; che il persistere di questo ritmo di importazione creerà gravi squilibri sul mercato delle carni bovine, caratterizzato da massicci conferimenti all'intervento, da prezzi di mercato insoddisfacenti e da ridotte possibilità di esportazione sul mercato mondiale, e che questa situazione rischia di compromettere gli obiettivi della politica agricola comune;

considerando che ne consegue la necessità di ricorrere a misure di salvaguardia; che, per evitare situazioni irreversibili tali misure devono essere adottate con urgenza; che è quindi opportuno sospendere il rilascio di titoli a partire dal 25 aprile 1991;

considerando che al momento della redazione del bilancio sono stati presi in considerazione sia il regime particolare di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla fissazione del prelievo specifico per i bovini vivi e le carni bovine diverse dalle carni congelate⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77⁽⁶⁾, che i contingenti di importazione particolari istituiti dal regolamento (CEE) n. 2207/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna⁽⁷⁾, dal regolamento (CEE) n. 2208/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine⁽⁸⁾, e dalla decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽⁹⁾; che è pertanto opportuno escludere tali regimi particolari dall'applicazione delle presenti misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90 10 contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, a decorrere dal 25 aprile 1991 è sospeso il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 3, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 2377/80, fatta eccezione per i titoli di importazione chiesti nell'ambito dei regimi particolari di cui ai regolamenti (CEE) n. 611/77, (CEE) n. 2207/90, (CEE) n. 2208/90 e dalla decisione 87/604/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 65.